REGOLAMENTO N. 6 DEL 28 NOVEMBRE 2007

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania;

Vista l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 30 ottobre 2007

EMANA

Il seguente regolamento

"REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE"

Indice

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Destinatari
- Art. 3 Oggetto dell'agevolazione
- Art. 4 Determinazione della spesa agevolabile
- Art. 5 Agevolazione concedibile
- Art. 6 Cumulabilità
- Art. 7 Utilizzo dell'agevolazione
- Art. 8 Decadenza dell'agevolazione
- Art. 9 Revoca
- Art. 10 Recupero dell'aiuto
- Art. 11 Verifica, controlli e monitoraggio
- Art. 12 Convenzione con l'agenzia delle entrate
- Art. 13 Pubblicità.

Art. 1 Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina il regime di aiuto denominato Credito d'imposta regionale per l'incremento dell' occupazione, coerente con le normative settoriali, con le scelte del documento strategico regionale, con gli indirizzi urbanistico territoriali, diretto a favorire l' incremento dell'occupazione stabile e la creazione di nuove opportunità di inserimento duraturo nel mondo del lavoro.
- 2. Gli incentivi oggetto del presente regolamento rispettano tutte le condizioni e limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE ai regimi per gli aiuti di Stato e quella specifica per singoli settori di intervento, condizioni di imprese e tipologia di progetti.
- 3. Per l'attivazione dello strumento, l'amministrazione regionale adotta apposito disciplinare, su proposta dell'assessore alle attività produttive, sentita la commissione consiliare competente.
- 4. Al fine di identificare le priorità strategiche di applicazione e le forme di aiuto adeguate ed individuare le risorse finanziarie disponibili ed il profilo temporale degli interventi, la Giunta regionale adotta, su proposta dell'assessore alle attività produttive, appositi indirizzi in coerenza con il Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24, articolo 8, e successive modifiche.
- 5. Il soggetto competente provvede all'attuazione della procedura nell'ambito degli indirizzi adottati.
- 6. Entro il 30 novembre di ogni anno, l'assessore alle attività produttive presenta alla commissione consiliare competente i risultati delle azioni prodotte dagli aiuti regionali contenuti nel presente regolamento, al fine di consentire la valutazione complessiva del sistema e di procedere alla razionalizzazione dello stesso attraverso l'individuazione dei settori cui destinare le risorse regionali per l'anno.
- 7. La terminologia utilizzata nel presente regolamento fa riferimento alle definizioni della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 2 Destinatari

1. Soggetti destinatari degli aiuti sono le imprese iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che incrementano il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, nelle unità locali ubicate sul territorio regionale.

Art. 3

Oggetto dell'agevolazione

1. Sono agevolabili le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, pieno o parziale, in incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale, mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione, effettuate dai soggetti di cui all' articolo 2, nelle unità locali ubicate sul territorio regionale.

- 2. Si considerano incremento occupazionale anche le conversioni in corso di agevolazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
- 3. Sono, altresì, agevolabili, nell'ambito di apposita previsione coerente con la regola de minimis, le assunzioni di lavoratori con contratti a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo determinato, pieno o parziale, anche nella forma di apprendistato, benché non in incremento del numero dei lavoratori come determinati al comma 1.
- 4. Le assunzioni sono effettuate durante il periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione di cui all'articolo 1, comma 3 e l'occupazione creata deve essere mantenuta per un periodo di almeno tre anni. L'agevolazione spetta se è mantenuto il livello occupazionale raggiunto nelle unità locali ubicate sul territorio regionale a seguito delle nuove assunzioni e se la base occupazionale complessiva per le imprese aventi unità locali ubicate anche al di fuori del territorio regionale registra un effettivo incremento.
- 5. Sono escluse dall'agevolazione di cui al comma 4, tutte le altre assunzioni con forme e modalità diverse rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 3.

Art. 4 Determinazione della spesa agevolabile

- 1. L'ammontare della spesa rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione è calcolato in percentuale delle retribuzioni connesse ai posti di lavoro, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, per il periodo di tempo specificato con il disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3, e non superiore a due anni dalla data di assunzione.
- 2. Alla determinazione specifica delle voci che costituiscono la spesa ammissibile in riferimento alla tipologia di assunzione, anche nel caso di contratti a tempo parziale, si applicano le disposizioni previste nel disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e in corrispondenza alla disciplina delle fonti finanziarie utilizzate.
- 3. L'incremento della base occupazionale riferito al territorio regionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Art. 5 Agevolazione concedibile

- 1. L'agevolazione è commisurata alla spesa di cui all'articolo 4 ed è concessa attraverso la procedura automatica e nella forma di credito d'imposta o bonus fiscale, di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
- 2. La misura dell'agevolazione è fissata, con l'apposito disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3, in percentuale della spesa ammissibile, nel rispetto del limite massimo consentito dalla normativa comunitaria vigente. Tale atto può prevedere una specifica misura dell'agevolazione per l'assunzione di lavoratori diversamente abili e lavoratori svantaggiati, nel rispetto del predetto limite massimo.
- 3. L'agevolazione spetta per intero in caso di assunzioni a tempo indeterminato, anche risultanti dalla trasformazione di contratti a tempo determinato. In caso di assunzioni a tempo determinato, l'agevolazione è ridotta della metà.
- 4. Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale, l'agevolazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. I soci di cooperative di lavoro sono equiparati ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

- 5. Per l'accesso all'agevolazione il soggetto beneficiario presenta un'istanza redatta sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione.
- 6. Le richieste sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione ai fini della verifica dell'ammissibilità delle stesse in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
- 7. Il mancato accoglimento dell'istanza, per mancanza dei requisiti richiesti ovvero per esaurimento dei fondi, è comunicato al richiedente.
- 8. La fruizione del beneficio fiscale è subordinata all'assunzione del lavoratore ed al suo mantenimento nel periodo di cui all'articolo 3, comma 4 e al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) osservanza dei contratti collettivi nazionali per i lavoratori dipendenti;
 - b) osservanza delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché sulla salvaguardia delle categorie protette previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Art. 6 Cumulabilità

- 1. L'incentivo non è cumulabile con altri aiuti a finalità regionale o ad altra finalità, ivi inclusi gli aiuti all'occupazione legati all'investimento, in relazione alle stesse spese ammissibili.
- 2. L'eventuale cumulo illegittimo è sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 7 Utilizzo dell'agevolazione

- 1. L'agevolazione, determinata ai sensi dell'articolo 5, è utilizzabile nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione di cui all'articolo 1, comma 3. L'agevolazione è altresì utilizzabile esclusivamente ai sensi del decreto legislativo 123/98, articolo 7, commi 3 e 4.
- 2. La documentazione e le procedure di rendicontazione delle spese e di utilizzo del credito d'imposta fruito sono specificate nella convenzione di cui all'articolo 12, compatibilmente con le disposizioni relative alle fonti finanziarie attivate.

Art. 8 Decadenza dell'agevolazione

- 1. L'agevolazione, determinata ai sensi dell'articolo 5, decade nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dei lavoratori per il periodo di cui all'articolo 3, comma 4;
 - b) riduzioni del livello occupazionale complessivo raggiunto a seguito delle assunzioni che hanno dato origine all'agevolazione ed in misura proporzionale alle riduzioni medesime;
 - c) riduzione della base occupazionale a seguito di trasferimento di lavoratori ad unità locali ubicate fuori dal territorio regionale.
- 2. La decadenza comporta il divieto di fruizione illegittima dell'agevolazione ed il recupero di quella già illegittimamente utilizzata.

Art. 9 Revoca

- 1. La regione Campania, ferme restando le misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente, provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse:
- se è accertata l'inosservanza dei contratti collettivi nazionali per i dipendenti dell'impresa beneficiaria:
 - a) se sono definitivamente accertate violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché sulla salvaguardia delle categorie protette, e se sono emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;
 - b) se i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente regolamento;
 - c) se è accertato che gli elementi che hanno determinato l'accoglimento dell'istanza risultano infondati;
 - d) se vi è falsità nelle dichiarazioni prodotte e nella documentazione presentata;
 - e) negli altri casi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di regimi di aiuto.
- 2. L'agevolazione è parzialmente revocata nell'ipotesi di utilizzazione del credito d'imposta oltre i limiti e le misure consentiti dal presente regolamento e dal disciplinare dello strumento di agevolazione, di cui all' articolo 1, comma 3.

Art. 10 Recupero dell'aiuto

1. Nelle ipotesi di decadenza e revoca anche parziale, si procede al recupero dell'aiuto fruito, contestualmente all'applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 11 Verifica, controlli e monitoraggio

- 1. Dalla data di accoglimento dell'istanza e fino ai cinque anni successivi, ai sensi del decreto legislativo n. 123/98, articolo 8, la regione Campania, anche attraverso il soggetto convenzionato, dispone, in qualsiasi momento, le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, e le attività di monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa, il rispetto e il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici e di effettuare la quantificazione dell'impatto occupazionale.
- 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per settore, tipologia e dimensione d'impresa, area territoriale, sesso, età e professionalità.

Art. 12 Convenzione con l'agenzia delle entrate

1. Ai fini della concessione e dell'erogazione dell'agevolazione di cui all'articolo 5, la regione Campania stipula apposita convenzione con l'agenzia delle entrate che disciplina, tra i due enti, le modalità e le procedure di accesso, la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio ed i controlli sul suo corretto utilizzo.

Art. 13 Pubblicità

1. Il presente regolamento, nonché tutti gli atti e la modulistica relativi all'attivazione del credito d'imposta regionale sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Campania.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

28 novembre 2007

Bassolino

REGOLAMENTO: "Regolamento di attuazione del credito di imposta per l'incremento dell'occupazione".

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 1

Comma 2.

Trattato, Roma, 25 marzo 1957: "Trattato che istituisce la Comunità europea".

Art. 87

- "1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- 2. Sono compatibili con il mercato comune:
- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
- 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune.
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Art. 88

- "1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
- 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".

Comma 4.

Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006".

- Art. 8: "1. Al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e alle attività produttive, sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consiliari permanenti competenti, approva il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale.
- 2. Il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi regionali, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione in modo equo su tutto il territorio regionale, indirizza e coordina tali interventi, attraverso gli strumenti di incentivi esistenti ed eventuali nuovi strumenti, anche facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 2-bis. Al fine di ottimizzare gli adempimenti burocratici e contenere i tempi dei procedimenti, anche mediante specifiche forme di coordinamento dei procedimenti medesimi, le modalità e le procedure di attuazione individuate nel piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato PASER, sono orientate alla semplificazione ed allo snellimento delle attività amministrative connesse.
- 2-ter. Il Consiglio regionale approva entro trenta giorni gli aggiornamenti annuali del PASER proposti dalla Giunta regionale, decorsi i quali il PASER si intende approvato.
- 2-quater. Il PASER ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche sulla base delle risorse appositamente allocate dai documenti di programmazione finanziaria. L'assessore alle attività produttive presenta al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari competenti per materia, alla commissione bilancio e alla conferenza delle autonomie locali, entro il 30 giugno di ciascun anno, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del piano. 2-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento dell'attuazione degli interventi sulla base del principio di unità della programmazione e coerenza di cui al comma 1, articolo 5, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 e di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui destinatari degli stessi e sui soggetti, in qualunque forma coinvolti nei procedimenti di attuazione, il PASER

individua gli ambiti e le modalità di utilizzo degli accordi di programma-quadro di cui al citato articolo 5 nonché le modalità di definizione e attuazione degli stessi.

- 2-sexies. Parte integrante del PASER sono le misure di attuazione del fondo di garanzia sociale per i giovani e della crescita culturale e formativa dei giovani previste negli articoli 26 e 27 della presente legge.
- 3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 è istituita nel bilancio nell'ambito 2 Sviluppo economico - la nuova funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale", nonché la nuova U.P.B. 2.83.243 denominata "Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura". 3-bis. Al finanziamento del PASER possono concorrere le risorse del bilancio regionale, dei fondi strutturali comunitari, del fondo per le aree sottoutilizzate attribuite dal CIPE alla Regione e le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie a carico del bilancio dello Stato destinate, con gli appositi provvedimenti all'attuazione degli indirizzi per lo sviluppo, la crescita, la competitività e l'innovazione del sistema produttivo regionale, definiti a livello europeo, nazionale e regionale nei documenti di programmazione economica e finanziaria, negli atti che declinano la strategia per una economia più competitiva e sostenibile, nei documenti di programmazione per le politiche di sviluppo e di coesione. Le risorse così determinate sono annualmente incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti, quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 30 giugno di ciascun anno. Le risorse che concorrono al finanziamento del piano sono, con gli appositi provvedimenti, assegnate alla citata UPB 2.83.243.
- 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per il 2006 con le appostazioni di bilancio dello stesso esercizio finanziario determinati in quaranta milioni di euro, incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 31 gennaio 2006. Per gli anni 2007-2008 si provvede con legge di bilancio. 5. L'assessore competente presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale".

Nota all'art. 4

Comma 3.

Articolo 2359 del codice civile: "Società controllate e società collegate".

- "Sono considerate società controllate:
- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria:
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria:
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".

Nota all'art. 5

Comma 1.

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123: "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 4: "Procedura automatica".

- "1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.
- 2. Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.
- 3. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal soggetto competente per la concessione, sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
- 4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.
- 5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato all'impresa il diniego all'intervento. 6. L'iniziativa è realizzata nel termine previsto dalla vigente normativa, in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data della concessione, a pena di decadenza dell'intervento. L'impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata non è obbligatoria esclusivamente nel caso di cui all'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il soggetto competente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, entro il termine previsto dalle norme applicabili e comunque non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede alla erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione".

Art. 7: "Procedure di erogazione".

"1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione

di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4, nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale esso è posto a disposizione dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente convenzionata, in più quote annuali, stabilite per ogni regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto conto della durata del programma. Le erogazioni a favore dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 9.

- 3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, può essere fatto valere, con le modalità e i criteri di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai fini dell'IVA, dell'IRPEG e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 4. Il bonus fiscale può essere utilizzato dal soggetto beneficiario, con le modalità stabilite dal decreto 24 gennaio 1996, n. 90 del Ministro delle finanze, in una o più soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta. Il bonus fiscale è rilasciato dal soggetto competente in duplice esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna al concessionario uno dei due esemplari.
- 5. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modalità, in quanto compatibili, previste al comma 2 per il contributo in conto capitale, fatta salva la maggiorazione relativa agli interessi di cui al medesimo comma. L'agevolazione derivante da un finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento, di cui al comma 2 dell'articolo 2, e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento dell'erogazione del finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le modalità di rimborso del finanziamento, che in ogni caso non possono prevedere una durata superiore a quindici anni, ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del programma.
- 6. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; esso è pari alla quota parte degli interessi, calcolati al tasso di riferimento previsto dal comma 2 dell'articolo 2, posta a carico dell'Amministrazione. Ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento dell'erogazione dell'agevolazione. L'erogazione del contributo avviene in più quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'impresa, a meno che la legge consenta, per le modalità di funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilità di una erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto competente può, tenuto conto della tipologia dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è perfezionato il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
- 7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti è calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Le eventuali differenze sono scontate al valore attuale al tasso di riferimento in vigore al momento della concessione dell'intervento.
- 8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, ultimo periodo, del presente articolo.
- 9. Presso ciascuna amministrazione statale competente è istituito un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al quale affluiscono le risorse finanziarie stanziate per

l'attuazione degli interventi di competenza della medesima Amministrazione, amministrato secondo le normative vigenti per tali interventi".

Nota all'art, 7

Comma 1.

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 già citato nella nota all'articolo 5.

Art. 7, commi 3 e 4 già citati nella nota all'articolo 5.

Nota all'art. 11

Comma 1.

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 già citato nella nota all'articolo 5.

Art. 8: "Ispezioni e controlli".

- "1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attività ispettive, comprese le cause di incompatibilità, nonché i compensi indipendentemente dall'entità dell'intervento, le modalità di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attività di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonché gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata. È fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le società beneficiarie degli interventi nonché con le società controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni.
- 3. Nei limiti fissati con le modalità di cui al comma 2, gli oneri per le attività di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'articolo 7".